

SCHEMA TECNICA

CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI DEI SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE (2G) PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI CHE SERVONO FINO A 100.000 PUNTI DI PRELIEVO

106/2021/R/eel (*)

Con la delibera 106/2021/R/eel, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), facendo seguito al documento di consultazione 360/2019/R/EEL, fissa i criteri per il riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering 2G in bassa tensione per le circa 115 imprese distributrici di energia elettrica che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

In seguito alla consultazione che illustrava l'orientamento a criteri ed obblighi parzialmente diversi per le imprese di media dimensione (25.000 – 100.000 punti di prelievo serviti) e per imprese di dimensione minore (meno di 25.000 punti di prelievo serviti), il presente provvedimento prevede, anche in una logica di semplificazione e tenuto conto delle risposte pervenute alla consultazione, la conferma dell'obiettivo di piena armonizzazione della regolazione dello smart metering 2G per tutte le imprese distributrici fino a 100.000 punti di prelievo, indipendentemente dal regime puntuale o parametrico di riconoscimento dei costi diversi già previsto dalla regolazione vigente.

In particolare, il presente provvedimento prevede le seguenti disposizioni.

- Relativamente alle **tempistiche di messa in servizio** dei sistemi di smart metering 2G:
 - ✓ l'obbligo, già previsto per le imprese distributrici di maggiori dimensioni, di installare e mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G a partire dal 1° gennaio 2022;
 - ✓ il differimento del termine suddetto all'1 gennaio 2023 per le imprese distributrici che riscontrino problemi di retrocompatibilità tra i misuratori 2G e gli attuali sistemi di smart metering di prima generazione;
 - ✓ l'obbligo di mettere in servizio con funzionalità 2G, alla data del 31 dicembre 2025, un numero di misuratori 2G pari ad almeno il 90% dei misuratori 1G installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi in bassa tensione;
 - ✓ l'applicazione di una penalità per mancato raggiungimento degli obblighi del 90% di installazioni entro il 2025, con un parziale rimborso decrescente qualora le imprese distributrici adempiano agli obblighi nei successivi 2 anni.
- Con riferimento alle **comunicazioni al pubblico**:
 - ✓ allo scopo di evitare discriminazioni, in particolare nei confronti dei venditori interessati a trasferire ai clienti finali, tramite le proprie proposizioni di offerta, i benefici della seconda generazione, anche per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, le medesime disposizioni in tema di messa a disposizione al pubblico dei piani di dettaglio per la fase massiva (PDFM) previsti per le imprese di maggiori dimensioni dalla delibera 306/2019/R/EEL;
 - ✓ in ottica di semplificazione, la non obbligatorietà della discussione pubblica del piano di sostituzione dei misuratori prevista invece per le imprese di dimensioni maggiori.
- Relativamente al **riconoscimento dei costi di capitale** legati ai sistemi di smart metering 2G:

- ✓ a partire dal 2022, la determinazione del valore delle immobilizzazioni lorde relative al servizio di misura sulla base del numero di misuratori messi in servizio da ciascuna impresa distributrice ogni anno (vincolato per quanto riguarda le sostituzioni 2G su 2G come specificato in seguito) e la valorizzazione attraverso un costo unitario di riferimento comprensivo, oltre che dei costi di approvvigionamento e installazione dei misuratori, anche dei costi relativi a concentratori e a sistemi centrali ed ogni altro investimento relativo all'attività di misura, ipotizzando una vita utile di tali immobilizzazioni pari a 15 anni;
 - ✓ il riconoscimento della remunerazione e dell'ammortamento del capitale investito con piano di ammortamento a rate decrescenti, senza ricorrere al piano di ammortamento a rata costante previsto per i sistemi di smart metering 2G per le imprese di maggiori dimensioni;
 - ✓ allo scopo di responsabilizzare l'impresa distributrice ad assicurare l'adeguata affidabilità del proprio sistema di smart metering 2G, soprattutto con riferimento ai casi di guasti, la fissazione di un limite annuale, in misura pari all'1,2% dei misuratori attivi nell'anno medesimo, alla quantità di misuratori 2G oggetto di successiva sostituzione ammissibile al riconoscimento tariffario;
 - ✓ la fissazione del costo unitario di riferimento al valore superiore della forcina proposta nella consultazione, pari a 145 euro/misuratore 2G installato/messo in servizio, espresso a prezzi 2021, per l'intero arco dei quindici anni 2022-2036 indipendentemente dal fatto che le installazioni siano massive o in modalità gestione;
 - ✓ per le imprese con problemi di retrocompatibilità, l'elevazione del costo unitario di riferimento a 150 euro/misuratore 2G;
 - ✓ analogamente a quanto previsto per le imprese di maggiori dimensioni, il riconoscimento dei costi di capitale relativi ai sistemi di smart metering 1G esistenti al 31 dicembre 2021 (31 dicembre 2022 per imprese con problemi di retrocompatibilità) fino alla fine della vita utile regolatoria;
 - ✓ l'inammissibilità al riconoscimento tariffario di eventuali costi sostenuti a partire dall'1 gennaio 2022 in relazione ad investimenti in misuratori 1G o in telegestione di prima generazione (1 gennaio 2023 per imprese con problemi di retrocompatibilità).
- **Obblighi relativi alle comunicazioni** che ciascuna impresa è tenuta ad effettuare annualmente all'Autorità ai fini di monitoraggio dello stato di avanzamento delle installazioni e di rendicontazione per il riconoscimento tariffario dei costi di capitale sostenuti, confermando quanto proposto nel documento di consultazione 360/2020/R/EEL.
 - **Specifiche penalità nel caso di ritardi** rispetto agli obblighi di messa in servizio e per mancato rispetto dei livelli di performance.
 - Per omogeneità di trattamento nei confronti di tutte le imprese distributrici soggette al **regime tariffario puntuale**, conferma della proposta contenuta nel documento di consultazione 360/2020/R/EEL di applicare le disposizioni relative al riconoscimento dei costi connessi agli investimenti in misuratori previsti dal comma 38.10 del TIME per le imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo fino alla data del 31 dicembre 2021 (fino alla data del 31 dicembre 2022 per le imprese con problemi di retrocompatibilità).

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento